

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2289 del 13/07/2016
Oggetto	D.LGS. N. 152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI, DGR N. 2170/2015 - SITO EX STABILIMENTO NUOVA CEMENTI RAVENNA UBICATO IN COMUNE DI RAVENNA (RA), VIA PIRANO N. 30 - ESITO DEL PROCEDIMENTO D <sub>i</sub> UFFICIO AVVIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E SS. L. N. 241/90 E SMI FINALIZZATO ALL <sub>i</sub> INTEGRAZIONE, NEL PROVVEDIMENTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA N. 3246 DEL 02/10/2012 RELATIVO A "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "PROGETTO OPERATIVO PER LA BONIFICA DEL SOTTOSUOLO <sub>i</sub> , DELLA DATA ENTRO CUI DEVONO ESSERE ULTIME LE OPERAZIONI E LE ATTIVITA CON ESSO APPROVATE E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DELL'ATTO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2393 del 13/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno tredici LUGLIO 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

Oggetto: D.LGS. N. 152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI, DGR N. 2170/2015 - SITO EX STABILIMENTO NUOVA CEMENTI RAVENNA UBICATO IN COMUNE DI RAVENNA (RA), VIA PIRANO N. 30 - **ESITO DEL PROCEDIMENTO D'UFFICIO AVVIATO AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E SS. L. N. 241/90 E SMI FINALIZZATO ALL'INTEGRAZIONE, NEL PROVVEDIMENTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA N. 3246 DEL 02/10/2012 RELATIVO A "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "PROGETTO OPERATIVO PER LA BONIFICA DEL SOTTOSUOLO", DELLA DATA ENTRO CUI DEVONO ESSERE ULTIMATE LE OPERAZIONI E LE ATTIVITA CON ESSO APPROVATE E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DELL'ATTO**

IL DIRIGENTE

**VISTA** la nota PGRA/2016/6636 del 07/06/16 con cui questa SAC ha comunicato - ai sensi degli artt. 7 e ss. L. n. 241/90 e smi - l'avvio di procedimento d'ufficio volto all'integrazione, nel provvedimento della Provincia di Ravenna n. 3246 del 02/10/2012 relativo a "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "PROGETTO OPERATIVO PER LA BONIFICA DEL SOTTOSUOLO" PRESENTATO DALLA SOCIETA' NUOVA CEMENTI RAVENNA SRL - AVENTE SEDE LEGALE IN COMUNE DI LUGO (RA), PIAZZA XIII GIUGNO N. 15 - E RELATIVO AL SITO EX STABILIMENTO NUOVA CEMENTI RAVENNA, UBICATO IN COMUNE DI RAVENNA (RA) VIA PIRANO N. 30" presentato dalla Società Nuova Cementi Ravenna srl, della data entro cui devono essere ultimate le operazioni e le attività con esso approvate;

**VISTI:**

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'approvazione dei provvedimenti di cui al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi in materia di bonifica di siti contaminati;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

**RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale" e smi, in particolare la Parte IV, Titolo V "Bonifica di siti contaminati";
- l'art. 5 della LR n. 5/06 e smi che stabilisce che "le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3

aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati";

- la DGR del 21/12/2015, n. 2218 avente ad oggetto la "Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica" da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati";
- la L. n. 241/90 e smi recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**CONSIDERATO** che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, individuato per la pratica ARPAE Sinadoc n. 2016/17362, emerge quanto segue:

- con provvedimento n. 3246 del 02/10/2012 la Provincia di Ravenna ha approvato con prescrizioni il documento "Progetto Operativo per la bonifica del sottosuolo" per il Sito in oggetto;
- nel predetto provvedimento n. 3246 del 02/10/2012 non è stato esplicitamente indicato il termine per il completamento delle attività ivi approvate;
- secondo il cronoprogramma allegato dalla Società Nuova Cementi Ravenna srl (CF: 01352440398) (Allegato M del Progetto Operativo approvato) la durata complessiva delle operazioni risultava stimabile pari a circa n. 6 mesi dall'avvio (con ipotesi di avvio ad ottobre 2012 e conclusione entro fine marzo 2013);
- alla Provincia di Ravenna non risultano pervenute comunicazioni in merito alla conclusione delle attività di bonifica del sottosuolo approvate nè parimenti risulta in ogni caso prestata alcuna garanzia finanziaria a garanzia della corretta esecuzione e completamento degli interventi previsti nel progetto di bonifica (così come integrato dalle prescrizioni e condizioni indicate nel provvedimento n. 3246 del 02/10/12);
- a seguito di verifiche istruttorie, questa SAC ha rilevato che la Società Nuova Cementi Ravenna srl (CF: 01352440398) risulta cancellata dal registro delle Imprese - a far data dal 18/06/13 - per fusione mediante incorporazione in altra Società, denominata Ravenna srl (CF: 02271320398). Si rileva a questo proposito la mancata comunicazione agli Enti competenti da parte della nuova Società Ravenna srl (CF: 02271320398);
- con nota PGRA/2016/3573 del 29/03/16 questa SAC ha richiesto pertanto alla Società Ravenna srl (CF: 02271320398) di presentare - entro 30 giorni dal ricevimento della stessa - a tutti gli Enti Competenti una relazione tecnica riassuntiva sullo stato di avanzamento della procedura e sulle modalità operative e le tempistiche dettagliate previste per ottemperare a quanto disposto con il predetto provvedimento n. 3246 del 02/10/12;
- non è pervenuta da parte della Società Ravenna srl (CF: 02271320398) alcuna comunicazione in merito;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta e delle informazioni ed elementi acquisiti, di dover integrare ed aggiornare quanto disposto dalla Provincia di Ravenna con il provvedimento n. 3246 del 02/10/12 inserendo l'indicazione esplicita del termine temporale per la conclusione delle attività ("il termine ultimo previsto per la conclusione delle attività di cui al presente provvedimento è il 31/01/2017");

**VISTO** - ai sensi degli artt. 7 e ss. L. n. 241/90 e smi - l'avvio di procedimento d'ufficio di questa SAC (nota PGRA/2016/6636 del 07/06/16) volto all'integrazione, nel provvedimento della Provincia di Ravenna n. 3246 del 02/10/12, della data entro cui devono essere ultimate le operazioni e le attività con esso approvate;

**VERIFICATO** che, entro i termini ivi indicati, la Società Ravenna srl (CF: 02271320398) non ha presentato memorie e/o documenti pertinenti e rilevanti;

**DATO ATTO** che il termine ordinario di conclusione del procedimento di cui all'oggetto è fissato pari a 30 giorni (ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 241/90 e smi) dalla data di ricezione della comunicazione;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

#### DISPONE

1. DI DICHIARARE CONCLUSO il procedimento d'ufficio avviato ai sensi degli artt. 7 e ss. L. n. 241/90 e smi (con nota nota PGRA/2016/6636 del 07/06/16) volto all'integrazione, nel provvedimento della Provincia di Ravenna n. 3246 del 02/10/12 relativo a "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "PROGETTO OPERATIVO PER LA BONIFICA DEL SOTTOSUOLO" PRESENTATO DALLA SOCIETA' NUOVA CEMENTI RAVENNA SRL" presentato dalla Società Nuova Cementi Ravenna srl, della data entro cui devono essere ultimate le operazioni e le attività con esso approvate.
2. DI DARE ATTO che la Società Nuova Cementi Ravenna srl (CF: 01352440398), avente sede legale in Comune di Lugo (RA), via XIII Giugno n. 15, risulta cancellata dal registro delle Imprese a far data dal 18/06/13 per fusione mediante incorporazione in altra Società, denominata Ravenna srl (CF: 02271320398), avente sede di legale in Comune di Lugo (RA), via Foro Boario n. 4/1 int. 1. Pertanto, **tutti gli adempimenti relativi al Sito in oggetto e conseguenti all'approvazione del "Progetto Operativo per la bonifica del sottosuolo" sono da intendersi a carico della Società Ravenna srl (CF: 02271320398).**
3. DI STABILIRE che **la presente determina integra e sostituisce le disposizioni di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 3246 del 02/10/12, con tutte le seguenti condizioni e prescrizioni sottoindicate e riportate.**
4. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 242, comma 7, del D.Lgs. n. 152/06 e smi il documento "Progetto Operativo per la bonifica del sottosuolo" - presentato dalla Società Nuova Cementi Ravenna srl (CF: 01352440398), avente sede legale in comune di Lugo (RA), piazza XIII Giugno n. 15 - relativo al Sito ex stabilimento Nuova Cementi Ravenna, ubicato in comune di Ravenna (RA), via Pirano n. 30, per il quale risulta soggetto obbligato e responsabile del procedimento la Società Ravenna srl (CF: 02271320398), avente sede di legale in Comune di Lugo (RA), via Foro Boario n. 4/1 int. 1, in virtù di quanto riportato al predetto punto 2 del dispositivo.
5. PRENDERE ATTO che la Società Nuova Cementi Ravenna srl (CF: 01352440398), nel periodo 09/05/12÷03/07/12, aveva dato attuazione al Piano di investigazione integrativo (approvato con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia n. 1184 del 04/04/12) ed aveva pertanto eseguito le seguenti attività:
  - ✓ realizzazione di n. 16 saggi di scavo previsti (SG1i+SG16i) e, a seguire, gli ulteriori n. 5 saggi integrativi (SG17i+SG21i), tutti spinti fino al rilevamento di terreno privo di indizi di contaminazione e comunque a profondità confrontabili con quelle a cui erano state rilevate le contaminazioni in fase di investigazione iniziale;
  - ✓ realizzazione di n. 6 sondaggi previsti (S1i+S6i) e, a seguire, gli ulteriori n. 2 sondaggi integrativi (S7i+S8i), tutti spinti fino alla profondità massima di -5 metri dal piano campagna;
  - ✓ completamento a piezometro del sondaggio integrativo S3i, denominato pertanto PM4, per il monitoraggio delle acque di falda;
  - ✓ rimozione dell'accumulo di rifiuto interrato fino alla profondità di 0,3 m circa dal piano campagna, rinvenuto con la realizzazione della trincea esplorativa TR1 (punto di prelievo CP3).

La Società Nuova Cementi Ravenna srl (CF: 01352440398), in accordo con i futuri riutilizzi del Sito a prevalente carattere residenziale non ancora definiti nel dettaglio (ed in fase di sviluppo in collaborazione con le pubbliche funzioni competenti in materia di urbanistica), aveva espressamente dichiarato di non voler procedere all'elaborazione di una Analisi di Rischio sitospecifica finalizzata alla definizione delle CSR per le alterazioni individuate a carico della matrice terreni insaturi, ritenendo prioritaria e cautelativa l'esecuzione degli interventi di bonifica mirati al rispetto delle CSC. Seppur non espressamente prevista

a norma dell'art. 242 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, tale proposta operativa avanzata risultava una soluzione maggiormente cautelativa dal punto di vista ambientale. Infatti, a norma dell'art. 240 comma 1 lettera b), le CSC sono le concentrazioni soglia di contaminazione che fanno attivare della procedura di cui all'art. 242 e seguenti e - a norma dell'art. 240 comma 1 lettera f) - esse costituiscono di fatto valori inferiori alle CSR.

A margine dei rilievi eseguiti e delle analisi di laboratorio ottenute, la Società aveva identificato le aree di intervento (Area1, Area1P, Area2, Area 3 e Area 4) nei terreni dei livelli insaturi, come rappresentate in Fig. 6 allegata al presente provvedimento.

6. DARE ATTO che la Società Ravenna srl (CF: 02271320398) effettuerà le operazioni progettate e previste secondo il seguente schema (Fig. 7 allegata al presente provvedimento):

- FASE I: intervento di decorticazione superficiale dei terreni contenenti amianto in Area 1 e Area 2;
- FASE II: intervento di rimozione dei terreni contenenti IPA e metalli pesanti in Area 1P, Area 3 e Area 4;

In corrispondenza della superficie asfaltata presente all'ingresso principale (circa 1.000 metri quadrati) sarà approntata l'area da utilizzarsi per lo stoccaggio dei rifiuti da prodursi con gli interventi di bonifica. Si ricorda che, per avvalersi delle disposizioni sul "deposito temporaneo", la Società è tenuta al rispetto di tutte le condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. n. 152/06 e smi. Il deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni sopracitate non è soggetto a specifica autorizzazione; sono comunque fatti salvi gli adempimenti relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/06 e smi.

La Società Nuova Cementi Ravenna srl (CF: 01352440398) presentò in data 17/08/2012 uno specifico Piano di Lavoro al Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'AUSL competente, pertanto la Società Ravenna srl (CF: 02271320398) dovrà verificare la necessità di presentare un nuovo specifico Piano di Lavoro e relativi adempimenti.

Si ricorda che tutte le operazioni proposte, ovviamente, dovranno essere svolte nel rispetto dei criteri e delle precauzioni impartite dal Servizio stesso.

7. DI PRENDERE ATTO che per quanto riguarda i localizzati superamenti delle CSC individuati nei terreni saturi (a profondità ascrivibili ai -4,0÷4,20 m dal piano campagna) come indicati in Fig. 10 allegata al presente provvedimento - stante la natura della contaminazione, la difficoltà nell'operare a tale profondità in terreni saturi e la contiguità con la condotta fognaria ivi presente - attualmente la rimozione non risulta possibile. Dal momento che l'Analisi di rischio sitospecifica - nel caso di superamenti delle CSC localizzati in terreni saturi - indica che l'unico percorso di migrazione possibile per tale contaminazione è la lisciviazione in acque sotterranee, devono essere prese in considerazione le concentrazioni delle sostanze di interesse rilevate direttamente nei campioni di acque sotterranee. A questo fine, dunque, sono state esaminate le risultanze analitiche dei campioni di acque sotterranee prelevati nei piezometri PM2 e PM4 (rispettivamente ubicati esattamente in corrispondenza dell'anomalia e a pochi metri dall'anomalia in direzione di valle idrogeologica) e si rileva che non sono stati riscontrati superamenti delle CSC. Se ne deduce che neanche il percorso di lisciviazione in acque sotterranee è attivo, pertanto il calcolo del rischio associato non risulta applicabile - in quanto non esistono percorsi di migrazione attivi - e non risultano necessari interventi di bonifica per l'anomalia individuata a carico dei terreni saturi.

A garanzia dell'assenza di qualsiasi percorso attivo di migrazione della contaminazione ivi localizzata, **si prescrive il divieto permanente di scavo nelle aree indicate in Fig. 10 allegata al presente provvedimento.** Qualsiasi tipologia di intervento si dovesse rendere necessaria in corrispondenza delle aree indicate, essa dovrà essere preventivamente comunicata a tutti gli Enti Competenti e concordata con il competente Servizio Territoriale ARPAE. Nel caso in cui fosse necessario intervenire in queste aree, anche con rimozione dei terreni, gli operatori dovranno essere informati della presenza di terreno contaminato e dovranno operare in condizioni di sicurezza utilizzando gli idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), mentre il materiale scavato dovrà essere trattato come rifiuto (caratterizzato ed adeguatamente gestito a norma di legge).

8. **Il termine ultimo previsto per la conclusione - da parte della Società Ravenna srl (CF: 02271320398) - delle attività di cui al punto 6. della presente determina è il 31/01/2017.**

9. Al termine degli interventi sopraindicati, alla luce di indicazioni favorevoli delle prove speditive di campo, la Società Ravenna srl (CF: 02271320398) dovrà effettuare il collaudo di avvenuta rimozione mediante il prelievo di campioni di terreno dalle pareti e dal fondo delle aree di scavo.

Prima dell'inizio e al termine degli interventi di bonifica dei terreni la Società Ravenna srl (CF: 02271320398) dovrà effettuare una valutazione dello stato qualitativo della falda idrica (al termine degli interventi la verifica sarà effettuata sui piezometri non compromessi dalle attività di bonifica eseguite), con l'analisi dei seguenti parametri: idrocarburi totali come n-esano, BTEX, metalli pesanti (As, Crtot, Ni, Hg, Pb, Cd, Cu e Zn), Cianuri liberi, PCB e IPA.

In corrispondenza dei piezometri PM2 e PM4 la Società Ravenna srl (CF: 02271320398) dovrà effettuare un monitoraggio periodico a verifica del mantenimento delle condizioni di assenza di lisciviazione in acque sotterranee dell'anomalia riscontrata nei terreni saturi di cui al punto 4 del dispositivo del presente provvedimento; tale monitoraggio dei parametri caratteristici dell'anomalia dovrà effettuato per almeno 3 anni, con frequenza trimestrale il primo anno e frequenza semestrale per i successivi, salvo evidenze che richiedessero di rivedere la frequenza. Al termine del periodo suindicato gli Enti competenti si riservano di valutare, sulla base delle risultanze ottenute, l'opportunità di richiedere alla Società la prosecuzione o meno del monitoraggio.

Le attività di collaudo e di monitoraggio dovranno essere effettuate in contraddittorio con il competente Servizio territoriale ARPA, secondo quando indicato al successivo punto 11. del dispositivo del presente provvedimento.

10. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 242 comma 7 del DLgs. n. 152/06 e a norma di quanto previsto in merito dalla DGR n. 2218/2015 al punto 5.2.1, **la Società Ravenna srl (CF: 02271320398) dovrà presentare - prima dell'avvio delle operazioni di bonifica in oggetto - una garanzia finanziaria pari a €. 50.000,00** (diconsi euro cinquantamila/00), pari al 20% (venti%) della spesa prevista per l'intervento (indicata dalla Società pari a € 250.000,00), a garanzia della corretta esecuzione e completamento degli interventi previsti nel progetto di bonifica così come integrato dalle prescrizioni e condizioni tutte indicate nel presente provvedimento.

A norma di quanto disposto al paragrafo 5.2.1 della DGR n. 2218/2015 **Ente garantito è il Comune di Ravenna** (Comune di Ravenna, Piazza del Popolo n. 1 - 48121 Ravenna), al quale dovrà essere trasmesso l'originale della garanzia finanziaria. Conseguentemente l'importo garantito verrà incamerato dal Comune di Ravenna, e la fideiussione escussa, in tutti i casi di mancata/inesatta/ritardata/incompleta attuazione dei predetti interventi qualora la Società, diffidata a procedere alla corretta esecuzione, non provveda nei termini e modi stabiliti da questa SAC.


La certificazione di completamento degli interventi di bonifica, rilasciata da questa SAC ai sensi e per gli effetti dell'art. 242 comma 13 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, costituirà titolo per lo svincolo della garanzia finanziaria presentata (a norma dell'art. 248 comma 3 del medesimo decreto legislativo).

11. DI STABILIRE che la Società Ravenna srl (CF: 02271320398) dovrà preventivamente concordare con il competente Servizio Territoriale ARPA Distretto di Ravenna (rif. Dott.ssa Renata Emiliani tel. 0544/210656) - con congruo anticipo - le date di inizio di tutte le attività sopramenzionate ai fini del prelievo di campioni in contraddittorio e delle verifiche di competenza da esso ritenute necessarie.
12. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, copia del presente provvedimento a tutti gli Enti e/o soggetti interessati per la procedura di cui all'oggetto.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.


IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI  
E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. Alberto Rebutti*



LEGENDA

- CP5 Campione parete da trincea esplorativa (2010)
- ExCP3 Punto di indagine con presenza di materiali interrati rimossi
- S1-11 Sondaggio a carotaggio (2010)
- PM1-3 Piezometro (2010)
- ⊠ SG1 Saggio di scavo (2010)
- S1i-S8i Sondaggio a carotaggio integrativo (2012)
- S3i/PM4 Piezometro integrativo (2012)
- ⊠ SG1i-SG21i Saggio di scavo integrativo (2012)


- S9, ⊠ SG1, ● S4i, ⊠ SG7i Punto di indagine con superamenti delle CSC
- S2, ■ PM1, ● S6i, ⊠ SG1i Punto di indagine senza superamenti delle CSC
- ⌋ elenco dei parametri che mostrano superamenti delle CSC e profondità di interessamento
- ▨ Perimetrazione Hot Spot presenza Amianto
- ▨ Perimetrazione Hot Spot presenza IPA
- ▨ Perimetrazione Hot Spot presenza Metalli
- ▨ Intervento rimozione rifiuti eseguito



### LEGENDA

- ◆ CP5      Campione parete da trincea esplorativa (2010)
- ◆ ExCP3    Punto di indagine con presenza di materiali interrati rimossi
- ◆ S1-11    Sondaggio a carotaggio (2010)
- PM1-3    Piezometro (2010)
- ⊠ SG1      Saggio di scavo (2010)
- ◆ S1i-S8i   Sondaggio a carotaggio integrativo (2012)
- S3i/PM4   Piezometro integrativo (2012)
- ⊠ SG1i-SG21i   Saggio di scavo integrativo (2012)

- ◆ S8-S4i    Punto di indagine con superamenti delle CSC nei soli terreni saturi
- ◆ S9, SG1, S4i, SG7i    Punto di indagine con superamenti delle CSC
- ◆ S2, PM1, S6i, SG1i    Punto di indagine senza superamenti delle CSC
- ⎵          elenco dei parametri che mostrano superamenti delle CSC e profondità di interessamento
- ▨          Perimetrazione Hot Spot presenza Amianto
- ▨          Perimetrazione Hot Spot presenza IPA
- ▨          Perimetrazione Hot Spot presenza Metalli
- ▨          Area Stoccaggio rifiuti da bonifica



Via D'Aggoglio

### LEGENDA

- ◆ CP5 Campione parete da trincea esplorativa (2010)
- ◆ ExCP3 Punto di indagine con presenza di materiali interrati rimossi
- ◆ S1-11 Sondaggio a carotaggio (2010)
- PM1-3 Piezometro (2010)
- ⊠ SG1 Saggio di scavo (2010)
- ◆ S1i-S8i Sondaggio a carotaggio integrativo (2012)
- S3i/PM4 Piezometro integrativo (2012)
- ⊠ SG1i-SG21i Saggio di scavo integrativo (2012)

- ◆ S8-PM2-S4i Punto di indagine con superamenti delle CSC nei soli terreni saturi
- ◆ S9 ⊠ SG1 S4i ⊠ SG7i Punto di indagine con superamenti delle CSC
- ◆ S2 ⊠ PM1 S6i ⊠ SG1i Punto di indagine senza superamenti delle CSC
- | elenco dei parametri che mostrano superamenti delle CSC e profondità di interessamento
- ▨ Perimetrazione Hot Spot presenza Amianto
- ▨ Perimetrazione Hot Spot presenza Metalli

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**